



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

SEZIONE 01 VIA ISARCO 1

Si comunica a:



Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:



- **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)

Giudice: **LOTTI MARCO**

Depositata Sentenza Numero:



Parti nel procedimento

Ricorrente Principale



Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI ORBETELLO (GR)

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



[REDACTED]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di GROSSETO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Grosseto dott. Marco Lotti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale.

Promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] ricorrente.

Contro:

U.T.G. di GROSSETO, in persona del suo l. r. pro - tempore, rappresentato e difeso dal comune di Orbetello, rappresentato e difeso dal dirigente settore di vigilanza, comandante della p.l. dott. Carlo POGGIOLI, , resistente.

Oggetto: ricorso avverso ordinanza ingiunzione del Prefetto di Grosseto n. [REDACTED] del 30/09/2025.

Conclusioni del ricorrente: dichiarare nulla l'ordinanza [REDACTED] nella denegata ipotesi, confermare la sanzione nel minimo edittale.

Conclusioni parte resistente: convalida del provvedimento impugnato; condanna al pagamento delle spese processuali + spese di notifiche.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 205 c.d.s., nella sua qualità di proprietario - responsabile in solido ex art. 196 c.d.s. del veicolo targa [REDACTED] [REDACTED] avverso l'ordinanza in oggetto, con la quale il Prefetto di Grosseto aveva rigettato il ricorso art. 203 c.d.s. proposto avverso il verbale [REDACTED]



[REDACTED]

elevato dalla p. m. di Orbetello per violazione dell'art. 126 bis c.d.s.

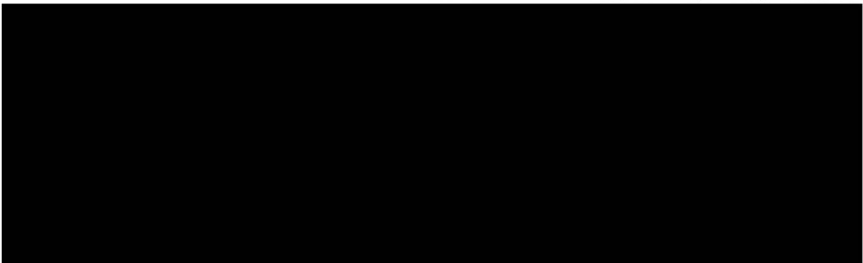
Eccepiva, con un [REDACTED] ricorso, sostanzialmente la omessa notifica del verbale presupposto, redatto per violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s.

Si costituiva, con comparsa di risposta redatta dal comune di Orbetello, l'UTG di Grosseto, contestando la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, deducendo come il verbale fosse stato trasmesso per la notifica tramite spedizione di plico raccomandato in data 25/07/2024 e come in data 30/07/2024, stante l'assenza temporanea del destinatario, l'addetto al recapito provvedesse alla emissione dell'avviso di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, giusta raccomandata n. [REDACTED]

La contestazione di non avere mai avuto conoscenza effettiva del verbale presupposto, è verosimile sulla scorta della documentazione depositata dal comune di Orbetello, ossia l'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario, verbale n. [REDACTED] relativo alla violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s., notificato con deposito del plico in ufficio per temporanea assenza del destinatario e successivo invio della C.A.D. (immessa in cassetta), con restituzione dell'atto, non ritirato nel termine di 10 giorni, al mittente.

Attesa la notifica per temporanea assenza del destinatario del verbale presupposto ed il ritorno al mittente dell'atto stesso, è scontata la buona fede dell'odierno ricorrente il quale non era edotto circa l'obbligo di cui all'art. 126 bis c.d.s.

Invero, risulta *per tabulas*, sulla scorta della documentazione depositata dal



comune, come il verbale n. verbale n. [redacted] redatto per violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s., sia stato notificato per temporanea assenza dell'odierno ricorrente.

Attesa la notifica per temporanea assenza del destinatario, alcuna comunicazione (stante la sua buona fede), avrebbe potuto fare il ricorrente.

Conseguentemente il ricorso è meritevole di accoglimento ravvisandosi, nel caso di specie, l'assenza di coscienza e volontarietà della condotta addebitata, ed il ricorrente deve essere rimesso in termini per effettuare, ove non l'avesse effettuata prima d'ora e nel termine di 60 giorni da oggi, la dichiarazione prevista dall'art. 126 bis c.d.s.

Le spese, attesa la fattispecie decisa, vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la impugnata ordinanza - ingiunzione;

spese interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Grosseto, [redacted]

Il Giudice di Pace dott. Marco Lotti

